



**LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A**  
VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE**

**COMPETIZIONI PRIMAVERA**

**(Campionato Primavera TIM “Trofeo Giacinto Facchetti”,  
Coppa Italia Primavera TIM e Supercoppa Primavera TIM)**

**DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONI SPORTIVE 2010-2011 E 2011-2012**

**Data pubblicazione Invito: 11 novembre 2010**

**Termine per il ricevimento delle offerte: 22 novembre 2010, h. 12.00**

---

## **INDICE**

### **Invito alla presentazione di offerte**

#### **Sezione 1 – In generale**

- 1.1 L'organizzatore delle Competizioni Primavera
- 1.2. Il Campionato Primavera
- 1.3. La Coppa Italia Primavera
- 1.4 La Supercoppa Primavera

#### **Sezione 2 – Il Pacchetto**

- 2.1 Previsioni generali
- 2.2 Prezzo minimo

#### **Sezione 3 – La Produzione Audiovisiva**

- 3.1 Le modalità di produzione
- 3.2 Segnale

#### **Sezione 4 – Le procedure di assegnazione**

- 4.1 I requisiti degli offerenti
- 4.2 I requisiti delle offerte
- 4.3 Le modalità di presentazione delle offerte
- 4.4 Apertura delle buste
- 4.5 Valutazione delle offerte
- 4.6 Le trattative private
- 4.7 I Contratti di Licenza

#### **Sezione 5 – Condizioni Finanziarie**

- 5.1 Pagamenti
- 5.2 Garanzie

#### **Sezione 6 – Condizioni contrattuali**

- 6.1 L'oggetto della licenza
- 6.2 Interessi - Solve et repete
- 6.3 Diritti accessori
- 6.4 Disposizioni generali riguardanti la licenza
- 6.5 Obblighi del Licenziatario
- 6.6 Obblighi della Lega Calcio
- 6.7 Durata e cessazione anticipata della licenza
- 6.8 Miscellanee

#### **Sezione 7 – Note legali**

#### **Sezione 8 – Definizioni**

#### **Allegati:**

- 1 Pacchetto Live Primavera
- 2 Fac simile presentazione offerta
- 3 Fac simile fideiussione

## INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE

Milano, 11 novembre 2010

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la Lega Nazionale Professionisti Serie A - indicata nel prosieguo come "Lega Calcio" - emana il presente Invito per la presentazione di offerte riferite all'acquisizione in licenza dei Diritti Audiovisivi relativi alle Competizioni Primavera delle stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012, nel rispetto delle previsioni del suddetto Decreto e delle Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in data primo luglio 2009.

Nello svolgimento delle procedure competitive, la Lega Calcio si avvale dell'assistenza della società Infront Italy srl in qualità di *advisor*.

Si invitano gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti interessati a presentare le proprie offerte per l'acquisizione del Pacchetto di Diritti Audiovisivi identificato e descritto nel presente documento, con le modalità e nei termini quivi previsti.

Chiarimenti su requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono essere chiesti via fax o e-mail entro e non oltre il 17 novembre 2010. Le risposte vengono pubblicate sul sito internet della Lega Calcio così da essere conoscibili anche per gli altri soggetti interessati a partecipare alla procedura. Le richieste vanno inoltrate ai seguenti recapiti:

**Lega Nazionale Professionisti Serie A**

Attn.: Marco Brunelli, Direttore Generale  
Via Ippolito Rosellini, 4  
20124 Milano  
Fax: 02.69010091  
E-mail: [segreteria@lega-calcio.it](mailto:segreteria@lega-calcio.it)

e/o

**Infront Italy srl - Advisor LNPA**

Attn.: Marco Bogarelli, Presidente  
Via Deruta n. 20  
20132 Milano  
Fax: 02.77112824  
E-mail: [presidenza@infrontsports.com](mailto:presidenza@infrontsports.com)

---

## Sezione 1. In generale

### 1.1. L'organizzatore delle Competizioni Primavera

La Lega Nazionale Professionisti Serie A ("Lega Calcio"), quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa e organizza le seguenti competizioni sportive, cui partecipa una pluralità di Società Sportive secondo le modalità e le durate previste dagli appositi regolamenti: Campionati di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Campionato Primavera, Coppa Italia Primavera, Supercoppa Primavera, delle quali stabilisce i calendari e fissa date e orari.

Alle competizioni Primavera partecipano obbligatoriamente le formazioni giovanili (Under 19, con la possibilità di impiegare alcuni "fuori quota") delle 20 società della Lega Calcio. Possono, inoltre, essere invitate a partecipare formazioni giovanili di società di altre Leghe. Per effetto di quanto precede, nella stagione 2010/2011 partecipano alle competizioni Primavera anche le 22 società della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

### 1.2. Il Campionato Primavera

Il Campionato Primavera, intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti, si articola attualmente su tre fasi successive: a) fase eliminatoria a gironi, strutturata su tre gironi "all'italiana" di 14 squadre ciascuno, che si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno. Al termine della fase eliminatoria, le prime e le seconde classificate di ogni girone, per un totale di sei squadre, accedono direttamente alla fase finale. Le terze, le quarte e le due migliori quinte classificate disputano i play off per la qualificazione alla fase finale; b) turno di qualificazione alla fase finale ("*play off*"), cui partecipano otto società che sono accoppiate tra loro in un tabellone di tipo tennistico che prevede la disputa di 6 gare uniche (quattro quarti di finale e due semifinali). Le due società vincenti le semifinali accedono alla fase finale; c) fase finale a otto ("*final eight*"), che si disputa in un'unica località con il sistema dell'eliminazione diretta in gara singola (quarti di finale, semifinale e finale). La vincitrice della finale si aggiudica il titolo di Campione d'Italia Primavera.

Gli eventi del Campionato Primavera si disputano normalmente tra settembre e giugno, il sabato, con possibilità di anticipi e posticipi e/o turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.

Il Campionato Primavera comprende attualmente un totale di 559 partite.

### 1.3. La Coppa Italia Primavera

La Coppa Italia Primavera si disputa interamente ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno tra agosto e maggio, in date non occupate dal Campionato Primavera.

La Coppa Italia Primavera comprende attualmente un totale di 82 partite.

### 1.4. La Supercoppa Primavera

La Supercoppa Primavera è una competizione disputata in gara unica tra le vincitrici del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera, sul campo della prima.

## Sezione 2. Il Pacchetto

### 2.1. Previsioni generali

La Lega Calcio ha predisposto un Pacchetto di Diritti Audiovisivi relativi alle Competizioni Primavera, da esercitarsi sulle Piattaforme per le quali l'assegnatario è in possesso di titolo abilitativo, offerto in forma esclusiva al mercato mettendo in concorrenza le diverse Piattaforme.

Il Pacchetto per il quale i soggetti interessati possono presentare offerte ai sensi del presente Invito è sintetizzato nella seguente tabella e descritto in dettaglio nell'Allegato 1.

Pacchetto	Piattaforma di esercizio	Oggetto principale	Descrizione analitica
<b>LIVE PRIMAVERA</b>	Piattaforma/e per la/e quale/i l'offerente sia in possesso di titolo abilitativo in ambito nazionale	Diritti esclusivi di trasmissione, in diretta e in differita, degli Eventi delle Competizioni Primavera selezionati dal Licenziatario.	<b>Allegato 1</b>

La produzione audiovisiva degli Eventi trasmessi dal Licenziatario deve essere effettuata dallo stesso Licenziatario secondo le previsioni del seguente paragrafo 3.1.

Il Licenziatario del Pacchetto ha l'obbligo di produrre e trasmettere in diretta:

- a) nella Stagione 2010-2011: (i) tutte le gare della fase finale del Campionato Primavera e le due gare di finale della Coppa Italia Primavera, e (ii) minimo 10 (dieci) Eventi selezionati dal Licenziatario tra tutti gli altri Eventi del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera;
- b) nella Stagione 2011-2012: (i) tutte le gare della fase finale del Campionato Primavera, le due gare di finale della Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, e (ii) minimo 20 (venti) Eventi selezionati dal Licenziatario tra tutti gli altri Eventi del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera.

Gli altri Eventi delle Competizioni Primavera, qualora non selezionati dal Licenziatario per la relativa trasmissione secondo le previsioni del seguente paragrafo 3.1, sono esclusi dai Diritti Audiovisivi concessi. I canali tematici ufficiali di ciascuna Società Sportiva possono produrre e trasmettere, in diretta o in differita, gli Eventi disputati dalle rispettive Società Sportive non selezionati dal Licenziatario.

### 2.2 Prezzo minimo

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto, la Lega Calcio indica il seguente prezzo minimo riferito al Pacchetto:

Pacchetto	Stagione Sportiva	Prezzo Minimo
<b>LIVE PRIMAVERA</b>	2010-2011	Euro 40.000,00 [euro quarantamila/00]
	2011-2012	Euro 60.000,00 [euro sessantamila/00]

## **Sezione 3. La Produzione Audiovisiva**

### **3.1 Modalità di produzione**

Il Licenziatario comunica per iscritto alla Lega Calcio, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, gli Eventi che intende produrre e trasmettere e la Lega Calcio si attiva presso gli aventi diritto per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'effettuazione delle riprese.

Gli standard tecnici ed editoriali minimi, tra quelli riportati nell'Allegato 1 delle Linee Guida approvate dall'AGCom in data 14.05.09 e dall'AGCM in data 01.07.09, ai quali il Licenziatario deve attenersi nel realizzare le produzioni audiovisive, sono i seguenti:

- (i) per la fase finale del Campionato Primavera, le finali della Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, lo Standard D;
- (ii) per tutti gli altri Eventi, lo Standard E.

Oneri e costi della produzione audiovisiva degli Eventi sono a carico esclusivo del Licenziatario.

### **3.2 Segnale**

Il Licenziatario ha l'obbligo di mettere a disposizione della Lega Calcio il Segnale dal vivo contenente le immagini degli Eventi di cui effettuerà la produzione, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici.

---

## Sezione 4. Le procedure di assegnazione

### 4.1. I requisiti degli offerenti

- 4.1.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione del Pacchetto gli operatori della comunicazione in possesso dei seguenti requisiti:
- idoneo titolo abilitativo alla trasmissione nel Territorio, mediante la/e Piattaforma/e indicata/e dall'operatore nella propria offerta per l'esercizio dei Diritti Audiovisivi che ne costituiscono l'oggetto; e
  - disponibilità di capacità distributiva con copertura del Territorio in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana e dotazione di mezzi e organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione.
- 4.1.2. Sono ammessi a partecipare a tutte le procedure di assegnazione del Pacchetto gli intermediari indipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla Lega Calcio e alle Società Sportive; e
  - comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tale mercato nazionale, e dotazione di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione.
- 4.1.3. Non saranno comunque ammessi a partecipare a procedure competitive gli operatori della comunicazione o gli intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

### 4.2. I requisiti delle offerte

- 4.2.1. Le offerte di acquisizione devono essere redatte in lingua italiana su carta intestata dell'offerente. Ciascuna di esse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'offerente o da un suo procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare in originale all'offerta stessa.
- 4.2.2. Ogni offerta dovrà essere compilata utilizzando il modello che viene allegato al presente Invito sub Allegato 2, corredata dai documenti ivi richiesti a comprovare la sussistenza dei requisiti, ferma la facoltà della Lega Calcio di procedere a ulteriori verifiche circa le veridicità delle dichiarazioni rese dagli offerenti, in relazione alle quali gli offerenti medesimi esprimono il proprio preventivo e incondizionato assenso, e dall'espressa accettazione da parte dell'offerente di tutte le condizioni del presente Invito.

### 4.3. Le modalità di presentazione delle offerte

- 4.3.1. Le offerte devono essere depositate a mani in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla sede legale della Lega Calcio in via Ippolito Rosellini n. 4, Milano, entro il termine previsto dal presente Invito. La Lega Calcio rilascia ricevuta di deposito, recante ora e giorno di consegna della busta. Sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura "*offerta di acquisizione diritti Lega Calcio*".
- 4.3.2. Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Calcio.

### 4.4. Apertura delle buste

- 4.4.1. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il legale rappresentante della Lega Calcio o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario dallo stesso incaricato, alla presenza di un notaio, apre le buste. Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della Lega Calcio e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.
- 4.4.2. Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

#### **4.5. Valutazione delle offerte**

4.5.1. In separata sessione la Lega Calcio esamina le offerte, tenendo conto dei seguenti elementi:

- sussistenza dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4.1.;
- accettazione incondizionata da parte dell'offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione, inclusi quelli di garanzia di pagamento.

Con apposito verbale la Lega Calcio redige graduatoria delle offerte ammesse a partecipare alla procedura sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta.

4.5.2. Contestualmente alla redazione della graduatoria e, in ogni caso, entro 7 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, i competenti organi della Lega Calcio possono procedere all'assegnazione del Pacchetto e dei conseguenti Diritti Audiovisivi al soggetto che abbia per esso presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle Linee Guida e dal presente Invito.

4.5.3. Nel caso di assegnazione, la Lega Calcio ne dà notizia all'interessato nelle 24 ore successive all'assegnazione stessa e conseguente annuncio sul proprio sito internet.

4.5.4. Nel caso di mancata assegnazione, sempre entro 7 giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste, la Lega Calcio decide tra:

- a) sulla base di una valutazione delle offerte ricevute e delle condizioni di mercato, intraprendere nuove procedure competitive o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche al Pacchetto, fermo restando che l'avvio della trattativa privata deve avvenire sulla base dello stesso Pacchetto oggetto dell'Invito; oppure
- b) utilizzare, attraverso il proprio canale tematico, i Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto non assegnato.

La Lega Calcio comunica la propria decisione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

#### **4.6. Le trattative private**

4.6.1. Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che hanno comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito della Lega Calcio comunicato nelle forma indicate nel paragrafo 4.5.4..

4.6.2. Le modifiche apportate nel corso della trattativa privata alla composizione dei Prodotti Audiovisivi oggetto del Pacchetto, che comportino ulteriori o aggiuntive forme di sfruttamento dei Diritti Audiovisivi originariamente offerti al mercato o loro sostanziali riduzioni, nonché le eventuali variazioni del prezzo minimo riferito a tale Pacchetto, sono contestualmente comunicati a tutti coloro che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata al termine della stessa. I partecipanti alla trattativa privata sono quindi invitati a formulare la propria offerta in busta chiusa entro termine contestuale fissato dalla Lega Calcio per tutti i partecipanti.

4.6.3. Ciascuna fase di trattative private non può protrarsi oltre 60 giorni dalla data del suo avvio. La Lega Calcio dà notizia della sua conclusione e del suo esito sul proprio sito internet.

4.6.4. Qualora, in sede di trattativa privata, la Lega Calcio non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute non congrue, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero, previa comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 giorni, sulla base anche di una nuova composizione del Pacchetto contestualmente comunicata per iscritto a tutti coloro che abbiano originariamente manifestato il proprio interesse alla trattativa privata.

#### **4.7. I Contratti di Licenza**

4.7.1. L'assegnatario deve obbligarsi a trasmettere i Prodotti Audiovisivi del Licenziatario e ad esercitare i Diritti Audiovisivi a lui assegnati nel rispetto dei limiti e delle modalità specificati nelle Linee Guida e nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Invito. Il Contratto di Licenza tra operatore e Lega Calcio, che consegue all'accettazione, da parte della Lega Calcio, dell'offerta presentata dall'operatore in questione, si intende conseguentemente recettivo di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Invito.

4.7.2. Qualora un intermediario indipendente sia assegnatario del Pacchetto, è tenuto a subconcedere in licenza i Diritti Audiovisivi senza modificarne la composizione o le caratteristiche e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.



---

## Sezione 5. Condizioni Finanziarie

### 5.1. Pagamenti

- 5.1.1. Il Licenziatario deve pagare il corrispettivo alle seguenti scadenze:
- per la Stagione Sportiva 2010-2011: rata unica, scadente 15 giorni dopo l'assegnazione del Pacchetto;
  - per la Stagione Sportiva 2011-2012: rata unica, scadente entro il primo luglio 2011.
- 5.1.2. I pagamenti hanno effetto liberatorio solo ed esclusivamente se effettuati mediante bonifico bancario, con valuta alla scadenza, sul conto corrente intestato alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, IBAN IT49 B032 3901 6001 0000 0010 221, o sul diverso conto corrente comunicato per iscritto dalla Lega Calcio. La ricevuta del bonifico medesimo costituisce quietanza di pagamento.
- 5.1.3. Qualsiasi corrispettivo o altro importo a carico del Licenziatario è sempre indicato al netto, oltre che dell'IVA, di ogni applicabile ritenuta o imposta e di ogni eventuale altro addebito, spesa o costo.

### 5.2. Garanzie

- 5.2.1. Il pagamento del corrispettivo deve essere garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, secondo il testo standard di fideiussione riprodotto nell'Allegato 3. Laddove una società esercitante, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., il controllo anche indiretto sul Licenziatario, sia dotata di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto nella licenza, il Licenziatario può presentare, in alternativa alla fideiussione bancaria, fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante. La fideiussione non è dovuta nel solo caso in cui il Licenziatario stesso sia dotato di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza.
- 5.2.2. La fideiussione deve essere consegnata alla Lega Calcio entro 21 giorni dall'assegnazione. Gli effetti del Contratto di Licenza sono sospensivamente condizionati alla consegna della fideiussione. Resta ferma la facoltà della Lega Calcio di revocare in ogni momento l'assegnazione, e quindi di dichiararne la decadenza, nel caso di mancato rispetto del termine di 21 giorni, fatto salvo il risarcimento del danno.

## Sezione 6. Condizioni contrattuali

### 6.1. L'oggetto della licenza

- 6.1.1. Le condizioni contrattuali che seguono si applicano al Pacchetto oggetto di assegnazione al Licenziatario in esito alla procedura di cui alla Sezione 4 del presente Invito. Tali condizioni contrattuali si intendono recepite quali condizioni di validità, da ciascuna offerta di acquisizione presentata da un operatore della comunicazione o intermediario indipendente nell'ambito della suddetta procedura.
- 6.1.2. La Lega Calcio concede in licenza al Licenziatario Prodotti Audiovisivi basati sui Diritti Audiovisivi specificamente elencati nel Pacchetto, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi del Licenziatario che questi è tenuto a trasmettere sulla propria Piattaforma di esercizio contraddistinta da proprio marchio, nel Territorio, nella sola lingua italiana, nel rispetto di tutti i termini e le condizioni qui previsti.
- 6.1.3. Fermo in particolare quanto previsto al seguente paragrafo 6.4.6, la Lega Calcio riconosce al Licenziatario il diritto di esercitare ampia libertà di autodeterminazione editoriale e imprenditoriale nel confezionamento dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario, purché nel rispetto dell'immagine, del prestigio e dell'identità della Lega Calcio e delle Società Sportive e senza pregiudizio alla fruizione delle riprese effettuate. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, il Licenziatario può esercitare tale diritto:
- (a) nella più ampia libertà di scelta di regia laddove il Pacchetto assegnato preveda la facoltà di effettuare integrazioni, ma senza penalizzare la disposizione della cartellonistica pubblicitaria a bordo campo e nelle aree destinate alle interviste;
  - (b) con commenti parlati, che devono essere, nell'ambito della libera attività di critica sportiva, imparziali e non discriminatori o colposamente lesivi dell'immagine della Lega Calcio e delle Società Sportive o degli altri soggetti dell'ordinamento sportivo;

- (c) realizzando proprie grafiche, nei limiti indicati nel successivo paragrafo 6.4.8.;
- (d) con diritto di abbinare ai Prodotti Audiovisivi del Licenziatario le iniziative pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio) consentite dalle normative in vigore, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione delle immagini di tesserati, fermi i seguenti divieti:
  - (i) le comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere sponsorizzate da soggetti i cui prodotti o servizi siano in concorrenza con i prodotti o servizi di *sponsor* ufficiali della Competizione o della Lega Calcio. La Lega Calcio comunica ai licenziatari con congruo preavviso e comunque almeno 60 giorni prima dell'inizio della Competizione, i nominativi degli *sponsor* ufficiali della Competizione e della Lega Calcio e le relative classi merceologiche;
  - (ii) nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inseriti messaggi grafici, sonori o di altro tipo suscettibili di ingenerare negli Utenti l'impressione che tali inserimenti siano parte reale dello svolgimento degli Eventi stessi (c.d. "pubblicità virtuale");
  - (iii) nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere effettuati, in alcun caso e sotto alcuna forma, interazioni con attività di scommesse sportive, né possono essere visualizzate attività o risultati di attività collegate a tali scommesse sportive;
  - (iv) nelle comunicazioni al pubblico degli Eventi non possono essere inserite forme di pubblicità ingannevole né possono essere realizzate pratiche scorrette di altra natura così come disciplinate *in extenso* dagli articoli 18 e ss del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").

Il Licenziatario compie ogni sforzo, nell'ambito della più ampia libertà di cronaca e di critica, per non enfatizzare a fini di spettacolo immagini di violenza dentro e fuori l'impianto sportivo.

6.1.4. Il Licenziatario è tenuto a:

- (a) inserire in apertura e chiusura di ciascun tempo di gioco di ogni gara della Competizione e in apertura e chiusura di tutte le trasmissioni relative alla Competizione la sigla istituzionale della Lega Calcio, della durata di circa 15 secondi, contenente i loghi degli *sponsor* della Competizione; e
- (b) inserire il logo della Lega Calcio e il partner logo (Competizioni Primavera + *sponsor*) nella grafica di presentazione dei risultati, delle classifiche e dei servizi sulle partite della Competizione inserite nelle trasmissioni sportive.

La Lega Calcio fornisce al Licenziatario, con congruo anticipo rispetto all'inizio della Competizione e, in ogni caso, entro i sette giorni antecedenti tale ultima data, i supporti contenenti il materiale (sigle e loghi) per l'effettuazione degli inserimenti sub a) e b).

6.1.5. Il Licenziatario prende atto e accetta che:

- (a) la Lega Calcio conceda a terzi, attenendosi alle prescrizioni delle Linee Guida e del presente Invito, Diritti Audiovisivi relativi alla Competizione da esercitare nel Territorio diversi da quelli concessi in esclusiva al Licenziatario;
- (b) successivamente alle assegnazioni effettuate, la Lega Calcio, nelle ipotesi di cui al paragrafo 6.4.2, possa consentire l'acquisizione dei Diritti Audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione, anche in ambito locale purché nei limiti di cui al paragrafo 14.3.3. delle Linee Guida;
- (c) successivamente alle assegnazioni effettuate dalla Lega Calcio, le singole Società Sportive possano esercitare Diritti Audiovisivi relativi alle proprie gare, e a quelle cui partecipano in qualità di squadra ospite, non selezionate dal Licenziatario, e pertanto escluse dai Diritti Audiovisivi concessi, esclusivamente per trasmissioni in diretta o in differita sui propri canali tematici ufficiali, purché non in sovrapposizione con altri Eventi della Competizione trasmessi in diretta dal Licenziatario del Pacchetto Live Primavera;
- (d) successivamente alle assegnazioni effettuate dalla Lega Calcio, le Società Sportive possano esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, qui di seguito individuate: la trasmissione della replica o della sintesi dell'Evento da parte di una sola emittente televisiva locale, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine dell'Evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri Eventi della Competizione, nonché la radiocronaca in diretta dell'intero Evento da parte di una sola emittente radiofonica locale.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dalla Società Sportiva organizzatrice dell'Evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su Piattaforma Analogica Terrestre o Piattaforma Digitale Terrestre e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la Società Sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli Eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la Società Sportiva, e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo;

- (e) successivamente alle assegnazioni effettuate dalla Lega Calcio, le Società Sportive possano esercitare Diritti Audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali da parte degli organizzatori degli Eventi ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Decreto, relativamente alla trasmissione sui propri canali tematici ufficiali o propri siti internet delle Immagini Correlate, anche in diretta, e della replica, della sintesi e delle Immagini Salienti degli Eventi della Competizione da esse organizzati e degli Eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le seguenti modalità:
- (i) per diffusioni del canale tematico ufficiale nel Territorio italiano, solo su Piattaforma A Pagamento di qualsiasi genere e tipo:
    - durante l'Evento, solamente nel pre e nel post gara, Immagini Correlate consistenti in immagini degli spalti e interviste, queste ultime nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla Lega Calcio, possono essere trasmesse anche in diretta mediante un massimo di 4 collegamenti della durata di 2 minuti ciascuno;
    - Immagini Salienti, sintesi e repliche possono essere trasmesse non prima che siano trascorse 3 ore dal termine della gara, fatte salve deroghe concesse per iscritto dagli assegnatari dei Diritti Audiovisivi primari per i medesimi Eventi;
  - (ii) per diffusioni del canale tematico ufficiale in territori esteri, le Immagini Salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse dai Licenziatari esteri solo decorse (i) 72 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di trasmissioni In Chiaro; (ii) 36 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di trasmissioni A Pagamento in paesi europei; e (iii) 24 ore dal fischio finale dell'Evento nel caso di trasmissioni A Pagamento in paesi non europei;
  - (iii) sul sito internet ufficiale della Società Sportiva e/o sul suo canale tematico ufficiale che consista in una web tv, la trasmissione potrà avvenire solo A Pagamento sotto forma di Immagini Salienti di 90 secondi di durata complessiva a non meno di 3 ore dal termine della gara cui si riferiscono; e in forma di sintesi o repliche dell'Evento, a non meno di 48 ore dal termine dello stesso.

Le immagini degli Eventi possono essere trasmesse o ritrasmesse solo come parte integrante della programmazione dell'intero canale tematico ufficiale e non possono essere concesse in licenza o comunque trasmesse separatamente da tale integrale programmazione del canale tematico ufficiale;

- (f) terzi esercitino il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 5, comma 3, del Decreto, senza che l'assegnatario abbia nulla a pretendere dalla Lega Calcio e/o dalle Società Sportive. Ai suddetti fini, la Lega Calcio mette a disposizione degli operatori della comunicazione abilitati all'esercizio della cronaca estratti di Immagini Salienti e Immagini Correlate contrassegnati dal proprio logo, previo rimborso dei costi tecnici stabiliti nel tariffario pubblicato sul sito internet della Lega Calcio;
- (g) trasmissioni degli Eventi possano essere effettuate all'interno degli impianti sportivi, durante lo svolgimento degli stessi;
- (h) trasmissioni effettuate da terzi al di fuori del Territorio possano essere accessibili nel Territorio attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete e, viceversa, trasmissioni effettuate all'interno del Territorio possano essere ricevute al di fuori del Territorio attraverso apparecchiature di telefonia mobile per effetto di roaming tra operatori di rete;
- (i) la Lega Calcio possa comunicare al pubblico mediante il proprio sito internet Immagini Salienti degli Eventi a partire dalle ore 24.00 del giorno solare in cui si disputa tale Evento, in ogni caso non prima di 3 ore dal termine dell'Evento stesso;
- (j) la Lega Calcio possa realizzare un magazine ufficiale dedicato alla Competizione, di durata massima pari a 3 minuti per gara, che potrà essere comunicato al pubblico mediante il proprio

sito internet o trasmesso sul Canale Lega Calcio o altro canale tematico da essa gestito, con le stesse differite di cui alla precedente lettera (i);

- (k) la Lega Calcio possa utilizzare per trasmissioni nell'ambito del Canale Lega Calcio eventuali Diritti Audiovisivi per i quali non abbia ricevuto offerte in conformità al disposto dell'art. 19.2 delle Linee Guida;
- (l) le Società Sportive possano sfruttare le Immagini di Archivio, fermi i corrispondenti diritti non esclusivi del Licenziatario previsti dal Pacchetto ad esso concesso.

6.1.6. La Lega Calcio non autorizza la trasmissione delle gare su maxischermi, eccezion fatta per eventuali maxischermi collocati negli impianti sportivi durante gli Eventi, e fatta salva l'evenienza di schermi da collocare in aree diverse dagli impianti sportivi per ordini governativi o di altre autorità competenti.

6.1.7. La Lega Calcio inserisce nei contratti che abbiano a oggetto Diritti Audiovisivi da esercitare al di fuori del Territorio clausole che impegnino i propri licenziatari esteri a evitare, secondo gli usi, immissioni nel Territorio; in particolare:

- nel caso sia abilitato a trasmissioni satellitari, il Licenziatario estero deve criptare il Segnale e impedire l'accesso a soggetti nel Territorio e comunque deve astenersi dallo svolgere attività di marketing in tal senso;
- nel caso sia abilitato a trasmissioni terrestri, il Licenziatario estero deve impedire *overspill* nel Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
- nel caso di trasmissioni via Internet, il Licenziatario estero deve garantire che le stesse siano circoscritte al di fuori del Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici al momento disponibili (a titolo esemplificativo il geo-blocking).

## 6.2. Interessi – Solve et repete

6.2.1. Nel caso in cui la variazione in aumento dei prezzi al consumo per le famiglie rilevata dall'indice ISTAT (F.O.I.) nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 e il 1 luglio 2011 sia superiore al 10% il corrispettivo previsto a carico del Licenziatario per la Stagione Sportiva 2011-2012 sarà aumentato in misura pari al 75% della suddetta variazione. La presente clausola non si applica nel caso in cui il corrispettivo per la licenza del secondo anno sia già fissato a carico del Licenziatario in misura superiore al corrispettivo relativo al primo anno.

6.2.2. Il ritardo anche di un solo giorno del pagamento del corrispettivo comporta la maturazione in favore della Lega Calcio di interessi di mora, senza alcuna necessità di preventiva comunicazione e/o costituzione in mora, da calcolarsi nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento della Banca d'Italia sulla base del REPO-BCE (Tasso Rendimento Politiche comunitarie della Banca Europea) vigente nel periodo relativo all'inadempimento, maggiorato di 3 punti percentuali. Resta ferma in ogni caso la validità del patto sul tasso nei limiti massimi di cui alla legge n.108/96.

6.2.3. Il pagamento del corrispettivo non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Licenziatario qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora il Licenziatario sospenda per qualsiasi motivo il pagamento, la Lega Calcio può legittimamente sospendere l'esecuzione del presente Contratto, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 1453 e seguenti del cod. civ..

## 6.3. Diritti accessori

6.3.1. La Lega Calcio procura al Licenziatario, subordinatamente alle disponibilità nell'impianto sportivo in cui si disputa l'Evento, gli spazi per l'effettuazione delle produzioni audiovisive con oneri e responsabilità a carico del Licenziatario.

6.3.2. Il Pacchetto comprende anche i seguenti diritti, che il Licenziatario acconsente di esercitare nel Territorio:

- (a) i diritti di archivio esclusivamente riferiti alla stagione sportiva in corso nonché alla stagione precedente e pertanto, quanto alla prima Stagione Sportiva della Durata, i diritti di trasmettere Immagini di Archivio delle Stagioni Sportive 2009-2010 e 2010-2011 e, quanto alla seconda Stagione Sportiva della Durata, Immagini di Archivio delle Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012, tuttavia solo se e nella misura in cui tali Immagini di Archivio siano disponibili;

- (b) il diritto di effettuare e trasmettere Interviste nei limiti e alle condizioni indicati nel Pacchetto, in conformità alle norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione. La realizzazione e trasmissione di Interviste sono comunque e in ogni caso limitate: (i) dalla disponibilità dei soggetti interessati, fermo l'impegno di ciascuna Società Sportiva di rendere disponibile almeno un tesserato, e dagli impegni agonistici delle Società Sportive e dei loro tesserati; e (ii) dalla necessità di mantenere la riservatezza delle tattiche di gioco e dalla tutela della privacy richiesta dalle circostanze o dai tesserati;
- (c) fermi i divieti di cui alla lett. (d) del paragrafo 6.1.3., il diritto di effettuare eventuali applicazioni interattive, intese quali soluzioni che consentano una fruizione partecipe da parte del pubblico, cui sia conferita possibilità di scelta autonoma tale da determinare variazioni nel flusso delle immagini e dei suoni, di interagire con il programma o gli eventi trasmessi e di esprimere opinioni, nonché operazioni di televoto, concorsi, operazioni a premio o simili altre iniziative in relazione agli Eventi nell'ambito delle trasmissioni, se e nella misura in cui consentite dalle applicabili normative. Resta fermo in ogni caso che ogni responsabilità relativa all'organizzazione e all'osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo alle attività di cui sopra deve fare esclusivo carico al Licenziatario.

#### **6.4. Disposizioni generali riguardanti la licenza**

- 6.4.1. Nel solo caso che, in ragione di vincoli legislativi, regolamentari ovvero di altra natura, il Licenziatario si trovi nell'impossibilità di acquisire e/o detenere diritti esclusivi di trasmissione riferiti alle Competizioni Primavera su piattaforme diverse da quelle in cui lo stesso è attivo, detto Licenziatario è obbligato a subconcedere la totalità dei Diritti Audiovisivi, ad un prezzo proporzionato e non discriminatorio, agli operatori attivi su altre Piattaforme che, nell'ambito di ciascuna di esse, presentino richiesta scritta e - in ogni caso - previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi degli artt. 11, comma 6 e 19, comma 1 del Decreto, Il sub concessionario è obbligato ad effettuare la trasmissione degli Eventi oggetto di sub concessione avvalendosi della produzione audiovisiva del soggetto preposto come previsto dall'art.3.1 del presente invito a offrire. Il Licenziatario rimane solidalmente obbligato dell'adempimento del sub concessionario.
- 6.4.2. Il Licenziatario che, nel corso della Durata, non intenda o non possa esercitare i Diritti Audiovisivi che compongono il Pacchetto a lui assegnato in relazione a uno o più Eventi, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi rispetto alla data dell'Evento considerato. Nel suddetto caso, così come nel caso in cui la Lega Calcio abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che il Licenziatario non eserciterà i Diritti Audiovisivi relativi all'Evento o sussistano obiettive ragioni in base alle quali i Diritti Audiovisivi non siano esercitati dal Licenziatario, la Lega Calcio provvede ad aggiudicare mediante trattativa privata tali Diritti Audiovisivi ad altri operatori della comunicazione. Il Contratto di Licenza resta in tal caso invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo è comunque dovuto alla Lega Calcio e non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato. Ai fini di quanto precede, i Diritti Audiovisivi si considerano esercitati quando l'Evento venga trasmesso almeno in parte, in diretta o in differita.
- 6.4.3. Il corrispettivo dovuto alla Lega Calcio non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso in cui il Licenziatario non possa esercitare alcuno dei Diritti Audiovisivi per qualsiasi causa diversa da inadempimento della Lega Calcio.
- 6.4.4. Il Licenziatario riconosce che non rientrano nella licenza i diritti di trasmettere e comunque consentire a terzi di trasmettere gli Eventi su schermi giganti posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in circuiti chiusi (fatto salvo quanto necessario per le offerte riservate agli Utenti Commerciali, se espressamente previste nel Pacchetto).
- 6.4.5. Il Licenziatario consente sin d'ora che la Lega Calcio possa a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento cedere il Contratto di Licenza ad altra associazione o ente che dovesse subentrarle nella commercializzazione dei Diritti Audiovisivi e sia riconosciuto dall'ordinamento calcistico italiano nelle forme dallo stesso previste, a condizione che il cessionario garantisca al Licenziatario la continuazione del rapporto agli stessi termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione si perfeziona con il ricevimento, da parte del Licenziatario, di comunicazione scritta da parte della Lega Calcio, sottoscritta dal cessionario a conferma del suo obbligo a rispettare termini e condizioni del Contratto di Licenza. La cessione perfezionata nelle forme descritte libera la Lega Calcio dalle sue obbligazioni nei confronti del Licenziatario.

- 6.4.6. Il Licenziatario si obbliga in ogni caso ad esercitare i diritti avuti in licenza nel rispetto e comunque compatibilmente con:
- (a) le Linee Guida e il presente Invito a offrire;
  - (b) la normativa e ogni altro regolamento amministrativo e sportivo vincolante e applicabile, ivi inclusi il Regolamento contenente norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione e gli ulteriori regolamenti e le decisioni di qualunque natura emanati dagli enti sportivi nazionali (Lega Calcio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Coni) e/o internazionali (U.E.F.A. e F.I.F.A.);
  - (c) le ragionevoli istruzioni che l'organizzatore della Competizione si riserva di impartire, nell'esercizio di tale funzione, a salvaguardia della sicurezza degli impianti, del regolare svolgimento della Competizione, dei diritti di altri legittimi aventi causa e degli interessi degli Utenti.
- 6.4.7. Sono esclusi dai Diritti Audiovisivi oggetto della licenza tutti i diritti e gli Eventi non specificamente individuati e descritti nel presente Invito.
- 6.4.8. Per realizzare le grafiche utilizzate in occasione della trasmissione dei Prodotti Audiovisivi e le relative sigle di apertura e chiusura ovvero per realizzare materiale promozionale dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario, in forma di promo televisivo e di materiale cartaceo e/o elettronico è consentito al Licenziatario di utilizzare, immagini degli Eventi e la denominazione sociale, il logo figurativo o altro segno distintivo ufficiale della Lega Calcio e delle Società Sportive, in funzione esclusivamente e strettamente descrittiva e dunque solo quando ciò sia strettamente necessario per identificare l'attività del Licenziatario di trasmissione dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario. E' fatto quindi espresso e tassativo divieto di utilizzare le immagini degli Eventi e le denominazioni sociali, i loghi figurativi, i colori o gli altri segni distintivi della Lega Calcio e delle Società Sportive per qualsiasi diverso fine, e quindi, a titolo esemplificativo, in abbinamento, in associazione e/o al fine di promuovere qualsiasi altro prodotto o servizio. Gli usi predetti, i soli consentiti, non determinano l'acquisizione di alcun diritto in capo al Licenziatario.
- 6.4.9. E' consentita la riproduzione degli Eventi presso punti vendita e/o in occasione di manifestazioni, mostre e fiere, per il tempo strettamente utile e necessario a promuovere la commercializzazione dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario ed esclusivamente per tale fine.
- 6.4.10. E' esclusivamente a carico del Licenziatario ogni onere, costo e responsabilità relativi alle attività promo-pubblicitarie consentite ai sensi dei precedenti paragrafi e all'osservanza delle norme, anche amministrative, applicabili con riguardo a tali attività.

## **6.5. Obblighi del Licenziatario**

- 6.5.1. Il Licenziatario è obbligato:
- (a) ad esercitare i Diritti Audiovisivi e a trasmettere i Prodotti Audiovisivi del Licenziatario nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità descritti nel presente Invito e nel Contratto di Licenza. Il Licenziatario prende atto che tali limiti e modalità sono tassativi e quindi non modificabili né in forza di asserite prassi né tantomeno in via interpretativa e che eventuali modifiche dovranno risultare ad substantiam da atto sottoscritto dalla Lega Calcio;
  - (b) qualora sia assegnatario di Diritti Audiovisivi esercitabili A Pagamento, a far sì che: (i) i sistemi di codifica del segnale distribuito agli Utenti abbiano un elevato livello di sicurezza e inviolabilità tale da consentire effettivamente l'accesso alle immagini solo previa autorizzazione individuale agli Utenti e nell'ambito del Territorio; (ii) il servizio sia presentato al pubblico come servizio a pagamento e che non venga in ogni caso, neppure in sede promozionale, promosso mediante l'utilizzo di aggettivi quali "gratuito", "gratis" e similari; e (iii) per la visione in diretta degli Eventi gli Utenti siano tenuti a versare un corrispettivo non meramente simbolico, conforme e in linea ai valori espressi dal mercato di riferimento per servizi analoghi;
  - (c) a non compiere alcun atto che possa pregiudicare lo sfruttamento dei Diritti Audiovisivi acquisiti da soggetti terzi;
  - (d) a non trasmettere in differita immagini di Eventi mentre sono in corso di svolgimento Eventi delle Competizioni Primavera;
  - (e) ad esercitare i diritti senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della Lega Calcio, delle Società Sportive e dello sport del calcio in generale;

- (f) a ottenere che le proprie trasmissioni non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili al di fuori del Territorio. A tal fine il Licenziatario si obbliga a mettere in atto ogni accorgimento necessario o richiesto dalla Lega Calcio al fine di impedire qualsiasi debordamento del Segnale dal Territorio. Per l'effetto:
- nel caso sia abilitato a trasmissioni satellitari, il Licenziatario deve criptare il Segnale e impedire l'accesso a soggetti al di fuori del Territorio e comunque deve astenersi dallo svolgere attività di marketing in tal senso;
  - nel caso sia abilitato a trasmissioni terrestri, impedire overspill al di fuori del Territorio con la sola eccezione del debordamento tecnico e involontario del Segnale nelle aree limitrofe al confine di Stato;
  - nel caso sia abilitato a trasmissioni via internet, garantire che le stesse siano circoscritte al Territorio utilizzando i migliori sistemi tecnici disponibili per assicurare tale protezione delle immagini, quali a titolo esemplificativo sistemi di "geo-blocking" ritenuti idonei dalla Lega Calcio;
- (g) a consegnare presso la Lega Calcio, entro 24 ore dalla richiesta, la registrazione delle trasmissioni da esso effettuate, su idoneo supporto tecnico stabilito dalla Lega Calcio;
- (h) a riconoscere che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto, non gli spetta alcun diritto sulle immagini e sulle fissazioni delle immagini degli Eventi. In tal senso, il Licenziatario espressamente rinuncia a pretese di qualsiasi tipo su dette immagini e fissazioni e riconosce che, eccezion fatta per quanto strettamente necessario all'esecuzione della licenza e nei limiti dalla stessa previsti, non ha e non potrà vantare alcun diritto né immateriale né materiale sulle immagini e sulle fissazioni di qualsiasi immagine degli Eventi, che possono essere commercializzate dalla sola Lega Calcio e, nei limiti di quanto di loro competenza, dalle Società Sportive, con la sola tassativa esclusione del commento giornalistico, che resta di titolarità del Licenziatario e che la Lega Calcio potrà tuttavia utilizzare senza costi a suo carico, per fini non commerciali, in forma non esclusiva e previa comunicazione al Licenziatario. Il Licenziatario dovrà consegnare tutte le riprese in suo possesso, incluse quelle girate e non trasmesse, alla Lega Calcio o ai soggetti da questa indicati. Il Licenziatario dà atto che il corrispettivo di licenza è definito tenendo conto del trasferimento dei suddetti diritti e dei costi di consegna;
- (i) a fornire alla Lega Calcio le informazioni relative alle proprie trasmissioni che la Lega Calcio potrà richiedere quanto a dati di audience, numero abbonati, share, penetrazioni, ecc.. La Lega Calcio potrà utilizzare tali dati sotto obbligo di riservatezza e solo per la finalità di elaborare proprie statistiche o per altri fini interni;
- (j) a non consentire a terzi, tramite sub-concessioni, sub-licenze o altri negozi aventi analoghi effetti, di sfruttare in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, gli Eventi di cui abbia acquisito il diritto di trasmissione, ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 6.4.1.

## **6.6. Obblighi della Lega Calcio**

6.6.1. La Lega Calcio, in conformità a quanto indicato nel presente Invito, è obbligata:

- (a) a far conseguire al Licenziatario la piena ed incontrastata disponibilità dei Diritti Audiovisivi oggetto del Pacchetto assegnato al Licenziatario;
- (b) a non licenziare a terzi i Diritti Audiovisivi licenziati in esclusiva al Licenziatario;
- (c) a vigilare affinché i soggetti terzi che esercitano il diritto di cronaca nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento richiamato alla lett. (f) del paragrafo 6.1.5. abbiano ad esercitare tale diritto nei limiti previsti dai predetti Regolamenti.

## **6.7. Durata e cessazione anticipata della Licenza**

6.7.1. Il Contratto di Licenza decorre dal primo luglio 2010 e termina il 30 giugno 2012 e quindi ricomprende le due Stagioni Sportive 2010-2011 e 2011-2012.

6.7.2. Fermo il disposto dell'art. 1454 c.c., è facoltà della Lega Calcio di risolvere in qualsiasi momento il Contratto di Licenza ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Licenziatario, in caso di inadempimento dello stesso alle seguenti previsioni: 5.1.1., 5.1.2., 6.1.4., 6.4.8., 6.5. lett. b) e f). In caso di risoluzione sarà dovuta alla Lega Calcio a titolo di penale, fatto salvo ogni maggior danno, l'importo corrispondente al lucro cessante della Lega Calcio, intendendosi per lucro cessante l'importo pari alla differenza tra il corrispettivo totale previsto a carico del Licenziatario sulla base del Contratto

di Licenza per l'intera sua Durata e le somme che la Lega Calcio abbia incassato dallo stesso Licenziatario e/o siano a carico di un soggetto terzo sulla base di una licenza avente a oggetto i Diritti Audiovisivi revocati al Licenziatario e riassegnati a tale soggetto terzo, qualora tale licenza sia conclusa con il terzo successivamente alla risoluzione del Contratto di Licenza con il Licenziatario. Resta peraltro inteso che la Lega Calcio si adopererà secondo buona fede nella negoziazione con il terzo riassegnatario nel definire il corrispettivo da questi dovuto.

- 6.7.3. Il Licenziatario dichiara di manlevare e tenere indenne la Lega Calcio, le Società Sportive e i loro aventi causa da qualsiasi pretesa, da chiunque fatta valere, derivante da propri inadempimenti alle previsioni del presente Invito e del Contratto di Licenza.
- 6.7.4. Alla luce degli impegni assunti con la Commissione CE (decisione Commissione UE del 2 aprile 2003, caso COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù, in GUCE L110 del 16 aprile 2004), e nei limiti degli impegni assunti, qualora la società Sky Italia S.r.l. si renda assegnataria di un Pacchetto, il Contratto di Licenza dovrà prevedere il riconoscimento da parte di tale Licenziatario del diritto unilaterale di recesso della Lega Calcio dal relativo Contratto di Licenza con riferimento alla stagione 2011-2012. La Lega Calcio deve esercitare tale recesso dandone comunicazione al Licenziatario non oltre il primo giugno 2011 con lettera raccomandata a.r., senza che il Licenziatario possa avere nulla da pretendere a titolo di risarcimento o indennizzo.

## **6.8. Miscellanee**

- 6.8.1. Il Licenziatario prende atto che la Lega Calcio lo assisterà nelle iniziative atte a sanzionare eventuali infrazioni di terzi rispetto ai Prodotto Audiovisivi oggetto della licenza, pur non rispondendone in alcun modo nei confronti del Licenziatario.
- 6.8.2. Allo scioglimento anticipato o alla scadenza per qualsiasi causa del Contratto di Licenza ciascuno e tutti i Diritti Audiovisivi concessi al Licenziatario torneranno nella piena disponibilità della Lega Calcio e delle Società Sportive. In conseguenza di ciò, è vietato ogni e qualsiasi successivo sfruttamento da parte del Licenziatario.
- 6.8.3. L'identificazione della Competizione ai fini del Contratto di Licenza non comporta modifiche del medesimo nel caso di diversa denominazione nel corso della Durata né inibisce alla Lega Calcio di diversamente nominarla.
- 6.8.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti ai comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni del presente Invito e del Contratto di Licenza, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti.
- 6.8.5. In caso di eventuale nullità o inefficacia di una o più clausole contenute nel presente Invito e nel Contratto di Licenza le parti si impegnano a negoziare in buona fede la sostituzione della clausola invalida o inefficace con l'obiettivo di raggiungere i medesimi risultati perseguiti dalla clausola invalida o inefficace e di salvaguardare la sostanza economica del Contratto di Licenza.
- 6.8.6. Il Contratto di Licenza è regolato esclusivamente dalla legge italiana e per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.



---

## Sezione 7. Note legali

- 7.1 Il presente Invito non costituisce proposta ex art. 1326 c.c., né offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.. La pubblicazione del presente Invito e la ricezione di offerte non comportano per la Lega Calcio alcun obbligo nei confronti dei soggetti offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della Lega Calcio o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.
- 7.2 La presentazione di offerte ai sensi del presente Invito comporta incondizionata accettazione e recepimento per relationem, nell'ambito di ciascuna offerta, di tutte le clausole e le previsioni in esso contenute. I soggetti proponenti si impegnano implicitamente e incondizionatamente a mantenere l'offerta da essi presentata irrevocabile per un periodo di sette giorni dalla data di apertura della busta. Ogni determinazione circa l'accettazione di tali offerte è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organismi della Lega Calcio, che potrà intervenire in qualsiasi momento entro il suddetto termine di sette giorni dalla data di apertura delle buste.
- 7.3 Una volta che la Lega Calcio abbia accettato un'offerta, il relativo Contratto di Licenza si intende concluso, immediatamente in vigore e pienamente efficace tra proponente e Lega Calcio sulla base dell'offerta presentata e di tutti i termini e le previsioni contenuti nel presente Invito, e le parti sono da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Pertanto, ogni successivo documento successivamente sottoscritto tra Lega Calcio e Licenziatario e, in particolare, il Contratto di Licenza ha valore meramente ricognitivo della licenza.
- 7.4 Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti interessati si svolge in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con garanzia di riservatezza e piena tutela dei diritti dei soggetti offerenti. Il trattamento dei dati ha la finalità esclusiva di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alle procedure di assegnazione dei Diritti Audiovisivi. Responsabili del trattamento sono i funzionari e i consulenti della Lega Calcio coinvolti nelle procedure di assegnazione per quanto di rispettiva competenza. Il titolare del trattamento è la Lega Calcio nella persona del proprio legale rappresentante, nei confronti della quale il soggetto interessato potrà fare valere i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 7.5 Il presente Invito e la relativa procedura sono regolati esclusivamente in base alla legge italiana. Ogni e qualsivoglia controversia ad essi relativa e/o da essi dipendente è di competenza esclusiva del Foro di Milano. Detta competenza esclusiva resta ferma ed impregiudicata anche per le ipotesi di connessione, e/o continenza di cause, anche successivamente alla Durata.

## Sezione 8. Definizioni

I seguenti termini recanti iniziale maiuscola, indifferentemente per le corrispondenti versioni singolare o plurale, hanno nel presente documento il seguente significato:

- **A Pagamento:** modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi attraverso un sistema ad accesso condizionato e dietro il pagamento di un corrispettivo per la visione da parte dell'Utente, anche a richiesta individuale (quali, esemplificativamente, sistemi *pay tv*, *pay-per-view* e/o *video-on-demand*).
- **Competizioni Primavera:** sono, congiuntamente considerate, le seguenti competizioni: il Campionato Primavera TIM "Trofeo Giacinto Facchetti" ("**Campionato Primavera**") delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012, la Primavera TIM Cup ("**Coppa Italia Primavera**") delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 e la Supercoppa Primavera TIM ("**Supercoppa Primavera**") della Stagione 2011-2012.
- **Contratto di Licenza:** è il contratto avente a oggetto la licenza a termine, al Licenziatario, di Prodotti Audiovisivi basati sui Diritti Audiovisivi per la realizzazione, in conformità alle condizioni contenute nel presente Invito a offrire, dei Prodotti Audiovisivi del Licenziatario.
- **Decreto:** è il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, attuativo della legge delega 19 luglio 2007, n. 106; le definizioni non contenute nel presente Invito hanno il significato loro attribuito dall'art. 2 del Decreto;
- **Diritti Audiovisivi:** sono, relativamente alla Competizione, i diritti di comunicare e mettere a disposizione del pubblico le fissazioni degli Eventi, come meglio individuati nel Pacchetto.
- **Durata:** è la durata del Contratto di Licenza.
- **Evento:** è la singola gara della Competizione, incluse le fasi di pre gara e post gara.
- **Giornata:** il turno della Competizione che comprende tutti gli Eventi disputati in uno o più giorni solari, secondo il calendario predisposto dall'organizzatore della Competizione.
- **Immagini Correlate:** sono le immagini filmate all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l'Evento, comprese le immagini filmate degli accadimenti sportivi e delle Interviste, nonché le interviste ai tifosi e le immagini degli spalti filmate anche nel corso dell'Evento, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto di Licenza.
- **Immagini di Archivio:** sono le fissazioni delle immagini dell'Evento per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi del Licenziatario a partire dalla mezzanotte dell'ottavo giorno che segue la disputa dell'Evento medesimo.
- **Immagini Salienti:** sono le immagini più significative dell'Evento, ivi compresi i fermi immagine, le immagini al rallentatore, l'*instant replay* e qualsiasi altro fotogramma o elaborazione delle azioni di gioco in forma animata, che il Licenziatario potrà riprendere e utilizzare nei limiti e alle condizioni previste nel Contratto di Licenza.
- **In chiaro:** sono le modalità di trasmissione dei Diritti Audiovisivi in forma non codificata e gratuitamente accessibile a tutti gli Utenti.
- **Interviste:** sono le interviste a calciatori, allenatori e dirigenti di Società Sportive realizzabili secondo le modalità di cui al Pacchetto.
- **Invito:** è il presente invito a presentare offerte.
- **Licenziatario:** è l'operatore di comunicazione o l'intermediario indipendente assegnatario del Pacchetto.
- **Linee Guida:** sono le Linee Guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 maggio 2009 e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1 luglio 2009.
- **Pacchetto:** è ciascun complesso di Diritti Audiovisivi relativi agli Eventi della Competizione oggetto del presente Invito.
- **Piattaforma:** è, secondo quanto di volta in volta applicabile, qualsiasi tra i sistemi di trasmissione e ricezione dei Prodotti Audiovisivi contemplati nel presente Invito.
- **Piattaforma Analogica Terrestre:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale in formato analogico.
- **Piattaforma Digitale Terrestre:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via etere terrestre mediante segnale nel formato digitale della tecnologia nota come DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), con esclusione della tecnologia nota come DVB-H.

- **Piattaforma Internet:** è la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive esclusivamente destinate a computer interconnessi alla rete pubblica Internet.
- **Piattaforma IPTV:** la piattaforma basata su tecnologie e standard di comunicazione IP (Internet Protocols) per la trasmissione e ricezione di immagini televisive esclusivamente destinate a televisori abilitati alla ricezione tramite apparecchi set-top box e/o decoder collegati al sistema di distribuzione gestito dall'operatore.
- **Piattaforma Radiofonica:** è la piattaforma di trasmissione e ricezione di suoni via etere terrestre mediante segnale in formato analogico o digitale.
- **Piattaforma Telefonia Mobile:** è la piattaforma per comunicazioni personali mobili cosiddette "punto a punto" mediante le tecnologie note come GSM, GPRS, EDGE e UMTS ("Universal Mobile Telecommunications System") e loro evoluzioni o sistemi derivati (ad es. UMTS-TDD, MBMS, HSDPA, HSPA, I-HSDA) e relative applicazioni (ad es. WAP, MMS, I-mode) per la trasmissione e ricezione di immagini audiovisive destinate a terminali di telefonia mobile.
- **Piattaforma Satellite:** è la piattaforma televisiva di trasmissione e ricezione di immagini audiovisive via satellite "direct-to-home" mediante le tecnologie di tipo DVB per satellite (quali DVB-S, DVB-S2, DVB-H by satellite) e loro future evoluzioni o sistemi derivati, e le tecnologie di tipo V-SAT e loro future evoluzioni o sistemi derivati.
- **Prodotti Audiovisivi:** sono i prodotti editoriali concernenti i Diritti Audiovisivi degli Eventi, che il Licenziatario può personalizzare, sulla base del Pacchetto ad esso assegnato e nel rispetto delle prescrizioni del Contratto di Licenza, attenendosi ai seguenti tassativi orari e schemi, applicabili a seconda dei Diritti Audiovisivi da esso acquisiti: (i) pre gara: a decorrere dal primo degli accadimenti tra il momento di arrivo dei giocatori allo stadio e il 90° minuto prima della gara, fino a 10 minuti prima del fischio d'inizio della gara; (ii) gara: a decorrere da 10 minuti prima del fischio d'inizio della gara fino a 10 minuti dopo il fischio finale della gara; (iii) post gara: a decorrere dal 10° minuto dopo il fischio finale della gara fino all'ultimo accadimento tra l'uscita dei giocatori dell'impianto sportivo o il 75° minuto successivo al fischio finale della gara.
- **Prodotti Audiovisivi del Licenziatario:** sono i Prodotti Audiovisivi come personalizzati dal Licenziatario nei limiti e alle condizioni previsti nel Contratto di Licenza, inclusi i prodotti solo audio del Licenziatario del Pacchetto C - Radio Live.
- **Pubblici Esercizi:** sono, ai fini previsti dal presente Invito, i pubblici esercizi o gli altri luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che rientrano nelle seguenti categorie di esercizi commerciali: bar, ristoranti, circoli ricreativi, case di cura, hotel, residence, sale scommesse, ricevitorie, navi, aerei e treni. Sono esclusi dalla presente definizione i luoghi pubblici o privati ai quali il pubblico sia ammesso, a titolo gratuito o oneroso, al fine specifico di assistere a spettacoli esibiti su schermi o maxi-schermi permanentemente o temporaneamente installati, quali teatri, cinema o stadi.
- **Segnale:** è il segnale audiovisivo contenente le immagini delle telecamere che riprendono gli Eventi, senza segni commerciali.
- **Società Sportiva:** è ciascuna delle società che partecipa in ognuna delle Stagioni Sportive alle Competizioni Primavera.
- **Stagione Sportiva:** è il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il primo luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo.
- **Territorio:** è il territorio che include l'Italia, San Marino e la Città del Vaticano.
- **Utenti:** sono, indifferentemente considerati, tutti i soggetti che accedono alle trasmissioni di Prodotti Audiovisivi; nel caso di trasmissioni A Pagamento, il termine include gli Utenti Domestici e gli Utenti Commerciali.
- **Utenti Domestici:** sono i consumatori che, attraverso l'accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito delle proprie residenze domestiche o altri luoghi privati cui sia ammessa la sola cerchia ordinaria della famiglia.
- **Utenti Commerciali:** sono i soggetti esercenti Pubblici Esercizi che, attraverso l'accesso a una piattaforma distributiva, fruiscono dei Prodotti Audiovisivi nell'ambito dei Pubblici Esercizi da essi gestiti.

---

## Allegato 1

### Pacchetto Live Primavera

---

- 1) Eventi:** Tutti gli Eventi del Campionato Primavera delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012, della Coppa Italia Primavera delle Stagioni 2010-2011 e 2011-2012 e della Supercoppa Primavera della Stagione 2011-2012.
- 
- 2) Piattaforma:** Uno o più canali di emissione in ambito nazionale sulla/e Piattaforma/e per la/e quale/i il Licenziatario è in possesso di idoneo titolo abilitativo.
- 
- 3) Diritti Audiovisivi:** Diritti esclusivi di trasmissione, in diretta e in differita, degli Eventi delle Competizioni Primavera selezionati dal Licenziatario, con obbligo di trasmettere in diretta:
- a) nella Stagione 2010 -2011: (i) tutte le gare della fase finale del Campionato Primavera e le due gare di finale della Coppa Italia Primavera, e (ii) minimo 10 (dieci) Eventi selezionati dal Licenziatario tra tutti gli altri Eventi del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera;
  - b) nella Stagione 2011-2012: (i) tutte le gare della fase finale del Campionato Primavera, le due gare di finale della Coppa Italia Primavera e la Supercoppa Primavera, e (ii) minimo 20 (venti) Eventi selezionati dal Licenziatario tra tutti gli altri Eventi del Campionato Primavera e della Coppa Italia Primavera.
- 
- 4) Prodotti Audiovisivi:** Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto:
- a) la diretta integrale degli Eventi della Competizione selezionati dal Licenziatario con le modalità previste al paragrafo 3.1;
  - b) la diretta delle immagini degli Eventi sopra indicati all'interno di un programma contenitore, con collegamenti tra i campi, in simultanea visione di più Eventi in un unico contesto;
  - c) le differite (repliche e sintesi) degli Eventi sub a) e delle relative Immagini Salienti;
  - d) le Immagini di Archivio riferite alla Stagione Sportiva in corso di svolgimento e della Stagione Sportiva immediatamente precedente, per la realizzazione di Prodotti Audiovisivi aventi ad oggetto la Competizione;
- con facoltà di personalizzare ogni Prodotto Audiovisivo con Immagini Salienti, in prima trasmissione e non, con Immagini Correlate, incluse le Interviste con le modalità *infra* indicate, con integrazioni e con le Immagini di Archivio sopra indicate.
- 
- 5) Esclusiva:** Per gli Eventi della Competizione selezionati dal Licenziatario con le modalità previste al paragrafo 3.1.
-

<b>6) Interviste:</b>	Nel pre gara:	In esclusiva
	- diritto a effettuare interviste in diretta nella postazione Area Privilegiata, tra 30 e 10 minuti prima dell'inizio della gara, con presenza garantita di un tesserato per Società;	
	- diritto a effettuare riprese all'interno dello spogliatoio senza giornalista, prima dell'arrivo delle squadre;	In esclusiva
	- diritto a effettuare riprese all'interno dello spogliatoio senza giornalista, della durata massima di 120 secondi, in presenza dei giocatori, da trasmettere in differita.	In esclusiva
	Durante la gara:	
	- diritto a effettuare un' Intervista in diretta nell'intervallo, sul terreno di gioco (miniflash), ad un solo calciatore o allenatore, della durata massima di 30 secondi.	In esclusiva
	Nel post gara:	
	- diritto a effettuare un'Intervista a un calciatore in diretta a fine partita sul terreno di gioco (superflash) della durata massima di 3 minuti;	In esclusiva
	- diritto a effettuare Interviste in diretta nella postazione Area Privilegiata. Durata complessiva della fascia: 30 minuti con inizio 10 minuti dopo il termine della gara;	In esclusiva
	- diritto a effettuare Interviste in diretta nell'area Mixed Zone / Sala Stampa, subito dopo la conclusione delle Interviste in Area Privilegiata, ovvero dopo 30 minuti dall'inizio delle stesse. Durata massima della conferenza stampa: 15 minuti per ciascuna Società. Presenza dell'allenatore e di un tesserato per ogni Società.	
<b>7) Integrazioni e relativi spazi:</b>	Il Licenziatario ha:	
	- il diritto esclusivo di integrare il Segnale con immagini provenienti dalle telecamere opzionali da posizionarsi nelle aree individuate in concerto con la Società Sportiva ospitante, senza limiti di numero e tipologia, nei soli impianti sportivi che consentano tale posizionamento e subordinatamente alle esigenze logistiche e di sicurezza di tali impianti;	
	- il diritto esclusivo di posizionare un bordocampista in campo.	
<b>8) Altre Immagini Correlate:</b>	Il Licenziatario può effettuare presentazioni della gara sul terreno di gioco (stand up, con giornalista diverso dal bordocampista e un commentatore tecnico) in diretta, fino a 10 minuti prima dell'inizio della gara.	

## Allegato 2

### Fac simile presentazione offerta

Spett.le  
Lega Nazionale Professionisti Serie A  
Via Rosellini 4  
20124 Milano

[ luogo, data ]

**OFFERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI  
RELATIVO AL PACCHETTO LIVE PRIMAVERA  
DELLE STAGIONI SPORTIVE 2010-2011 E 2011-2012**

In relazione all'Invito a presentare offerte ("Invito") pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data 11 novembre 2010, la scrivente società sottopone alla Lega Nazionale Professionisti Serie A la propria offerta per l'acquisizione del seguente pacchetto di diritti audiovisivi.

<b>PACCHETTO:</b>	<b>LIVE PRIMAVERA</b>
<b>PIATTAFORMA/E DELL'OFFERENTE:</b>	

A fronte dell'acquisizione in licenza del suddetto pacchetto, la scrivente società offre i seguenti corrispettivi, indicati al netto dell'IVA:

<b>CORRISPETTIVO STAGIONE 2010/2011:</b>	
<b>CORRISPETTIVO STAGIONE 2011/2012:</b>	

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Calcio di valutarne la sua ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni:

<b>Informazioni sull'offerente</b>	
Denominazione societaria:	
Nome, cognome e carica del sottoscrittore:	
Denominazione e caratteristiche della piattaforma dell'offerente:	
Estremi del titolo abilitativo:	
Capacità distributiva:	[ ] % della popolazione italiana

Il patrimonio netto dell'offerente supera il corrispettivo offerto per la licenza su base annua:	[ SI ] [ NO ]
Il patrimonio netto della società controllante l'offerente supera il corrispettivo offerto per la licenza su base annua:	[ SI ] [ NO ]

Si allega la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione alla CCIAA;
- b) certificato di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
- c) se intermediario indipendente, documentazione comprovante pregressa capacità nel settore della distribuzione nazionale di diritti audiovisivi.

Ai sensi del punto 5.2 dell'Invito, l'offerente si impegna a presentare, entro 21 giorni dalla eventuale assegnazione in licenza del pacchetto, la seguente ulteriore documentazione (indicare i casi applicabili):

- copia dell'ultimo bilancio depositato della società offerente o altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo alla stessa di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza;
- in alternativa, copia dell'ultimo bilancio depositato o altra documentazione idonea a comprovare la sussistenza in capo alla società esercitante controllo anche indiretto, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sulla società offerente, di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza, congiuntamente a fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante;
- in assenza dei requisiti sub a) e b), fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto di credito, redatta in conformità al testo riprodotto nell'Allegato 3 dell'Invito;
- inoltre, se intermediario indipendente, documentazione comprovante assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla Lega Nazionale Professionisti e alle Società Sportive.

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente offerta:

Nome e cognome:	
Mansioni/responsabilità:	
Indirizzo per comunicazioni postali:	
Numeri di telefono (fisso/mobile):	
Numero di telefax:	
Indirizzo di posta elettronica:	

\*\*\*\*\*

In caso di accettazione della presente offerta da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, il contratto di licenza con quest'ultima si intenderà concluso nei termini previsti dall'Invito, e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Ogni successivo documento successivamente sottoscritto tra la Lega Nazionale Professionisti Serie A e l'offerente avrà pertanto valore meramente ricognitivo della licenza.

L'offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile fino alle ore 24.00 del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle Offerte.

L'offerente prende atto e conferma che :

- ogni determinazione circa l'accettazione della presente offerta è rimessa alle valutazioni e subordinata all'accettazione da parte dai competenti organismi della Lega Nazionale Professionisti Serie A, che potranno intervenire in qualsiasi momento entro il termine delle ore 24.00 del settimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle Offerte;
- la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha il diritto di annullare l'Invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per alcuna ragione sia dovuto ai soggetti offerenti;
- la pubblicazione dell'Invito e la ricezione di offerte non comportano pertanto alcun obbligo in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A di dare corso alla vendita nei confronti dei soggetti offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.

Data

---

Luogo

---

Firma leggibile

---

Nome

Cognome

---

In qualità di

(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)

---

\*\*\*\*\*

La presente offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall'Invito, che qui si intendono qui richiamati per relationem. L'offerente dichiara, in particolare, di avere valutato e di aderire espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell'Invito: 5.2.2 (decadenza dall'assegnazione); 6.2.3 (inopponibilità di eccezioni); 6.7.2 (clausola risolutiva espressa); 6.8.6 (foro esclusivo riferito al contratto di licenza) e 7.5 (foro esclusivo relativo all'invito a offrire e alle relativa procedura).

Firma leggibile

---



### Allegato 3

#### Fac simile fideiussione

Spett.le  
Lega Nazionale Professionisti Serie A  
Via Rosellini 4  
20124 Milano

[ luogo, data ]

#### **Fidejussione Bancaria n. ....**

In data \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ si è resa assegnataria dei diritti \_\_\_\_\_ come da comunicazione inviata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;

La \_\_\_\_\_, quindi, è obbligata, in relazione alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, al pagamento delle somme secondo i seguenti termini e le seguenti rate:

- [ \_\_\_\_\_ ]: Euro [ \_\_\_\_\_ ] oltre IVA;
- [ \_\_\_\_\_ ]: Euro [ \_\_\_\_\_ ] oltre IVA;
- [ \_\_\_\_\_ ]: Euro [ \_\_\_\_\_ ] oltre IVA;
- [ \_\_\_\_\_ ]: Euro [ \_\_\_\_\_ ] oltre IVA.

L'offerta per l'acquisizione dei diritti prevede l'obbligo, da parte di \_\_\_\_\_ di consegnare alla Lega Nazionale Professionisti Serie A entro 21 giorni dalla data di assegnazione, a garanzia dell'adempimento dei pagamenti dovuti e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutti gli obblighi contrattualmente assunti, idonea fideiussione di primaria banca, a vista, a prima richiesta, azionabile in una o più volte e senza possibilità di eccezioni.

La sottoscritta Banca \_\_\_\_\_ nella persona dei Signori procuratori con i necessari poteri, dichiara di costituirsi, come si costituisce, fideiussore fino alla concorrenza di Euro \_\_\_\_\_ oltre ad I.V.A., a garanzia dell'esatto adempimento e di eventuali penali e danni derivanti da inadempienze di tutte le obbligazioni assunte da \_\_\_\_\_ nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie A per tutta la durata del contratto.

Resta inteso che l'ammontare coperto dalla garanzia dovrà essere ridotto proporzionalmente e contestualmente all'effettuazione dei pagamenti delle rate sopra previste, direttamente dalla \_\_\_\_\_ (garantita) ovvero dal fideiussore stesso.

La sottoscritta banca pagherà, a vista, a prima richiesta scritta a mezzo raccomandata R.R. della Lega Nazionale Professionisti Serie A, e senza possibilità di eccezioni, la somma che dalla Lega verrà indicata come dovuta, in relazione alle sopraindicate previsioni. La presente fidejussione sarà valida fino alla data di scadenza del godimento dei diritti assegnati di cui in premessa. Trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, senza che la presente fidejussione sia stata escussa in tutto o in parte, la sottoscritta banca sarà libera da ogni e qualsiasi impegno nei Vostri confronti.

Per ogni e qualsiasi controversia è competente esclusivamente il Foro di Milano.